

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE**

ART. 6 - D.LGS. N. 231/2001

Parte C) - Parte Speciale

7.

**REATI DI FALSITA' IN SEGNI DI
RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

INDICE

1.	Fattispecie Criminose.....	5
1.1	Contraffazione, alterazione, uso di marchi, segni distintivi, ecc. (art. 473 c.p.).....	5
1.2	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	6
1.3	Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.).....	6
1.4	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)	7
1.5	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).....	7
1.6	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	8
1.7	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	8
1.8	Beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).....	8
1.9	Reati in materia di protezione del diritto d'autore: rinvio	9
2.	Processi sensibili	10
3.	Principi Generali di Comportamento	10
4.	Principi Operativi.....	12
4.1	Premessa	12
4.2	Prodotti nuovi e modifiche di prodotto: work flow	15
4.3	Flusso dell'ordine	18
4.4	Collaudo e Conformità CE	18
4.5	Processo produttivo: controlli e tarature.....	19
4.6	Manutenzioni.....	20
4.7	Descrizione del prodotto e sue caratteristiche prestazionali	20
4.8	Design, comunicazione, immagine aziendale	21
4.9	Erogazione pasti (mensa aziendale).....	23
5.	Formazione.....	24
6.	Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.....	25
7.	Documentazione.....	25

1. Fattispecie Criminose

La Legge n. 99/2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha modificato l'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) e ha altresì introdotto gli articoli art. 25-*bis.1* (Delitti contro l'industria e il commercio) e 25-*novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), estendendo in tal modo l'ambito di applicazione del Decreto e, conseguentemente, della responsabilità amministrativa delle società.

Sotto il profilo sanzionatorio gli enti, a seguito del coinvolgimento in tali reati, possono andare incontro a sanzioni pecuniarie anche rilevanti. Gli articoli in esame, infatti, prevedono l'applicabilità della sanzione pecuniaria anche fino a 1000 quote¹. Nei casi di condanna per alcuni dei delitti previsti dalla presente sezione, inoltre, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata comunque mai superiore a due anni².

Di seguito, si descrivono in sintesi le fattispecie di reato individuate come rilevanti e di possibile concretizzazione nell'ambito di attività delle Società e previste dagli artt. 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001 (le fattispecie indicate sono, per lo più, "auto-esplicative").

1.1 Contraffazione, alterazione, uso di marchi, segni distintivi, ecc. (art. 473 c.p.)³

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale altrui diritti, contraffà (ad es. mediante creazione di marchi

¹ L'importo della quota è variabile (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) e viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Sul punto si rinvia al paragrafo 1.2 della parte generale del Modello.

² In merito alle sanzioni interdittive si rinvia al paragrafo 1.2. della parte generale del Modello.

³ **Art. 473. c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

simili o copie di marchi altrui) o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fa uso di marchi o segni contraffatti o alterati.

E' punita altresì la contraffazione e alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o l'uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

Esempio: anche per il tramite di terzi, vengono realizzati nuovi prodotti e/o componenti, utilizzando disegni e/o modelli di proprietà di terzi ovvero si concludono accordi con un fornitore con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati.

1.2 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)⁴

La norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. E' punito altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione tali prodotti.

Esempio: si importano e commercializzano prodotti che utilizzano disegni e/o modelli di proprietà di terzi ovvero si seleziona e si concludono accordi con un fornitore con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati.

1.3 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)⁵

La norma punisce chi impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperando violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti.

Il reato si riferisce a forme elementari di aggressione al sistema economico, come i disservizi realizzati con l'unico scopo di turbare le attività di altri soggetti sul mercato (è un delitto cosiddetto "a tutela anticipata"; cioè si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti turbativi, e non rileva il reale danno alla singola industria o commercio).

⁴ Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⁵ Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00

Esempio: si attuano condotte turbative del libero mercato e in danno alla concorrenza tramite l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o l'imitazione dei prodotti di un concorrente, o l'impiego di qualsiasi altro mezzo idoneo a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente o non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o l'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

1.4 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)⁶

La norma punisce chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Il reato si intende perfezionato nel momento in cui vengano posti in essere atti di violenza o minaccia, siano essi diretti verso l'imprenditore diretto concorrente, sia che siano diretti verso suoi parenti, collaboratori o clienti, indipendentemente dal reale effetto che tali atti abbiano avuto sull'eventuale vittima o dall'effettiva alterazione degli equilibri di mercato.

Esempio: si pone in atto una condotta violenta minacciando un diretto concorrente o sottoponendolo a violenza.

1.5 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)⁷

La norma punisce chiunque cagioni un danno all'industria nazionale in quanto pone in vendita o mette in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Esempio: si immettono sul mercato o in circolazione prodotti che riportino segni alterati o contraffatti, indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad un marchio o ad un prodotto tutelato o registrato, e che da tale messa in commercio derivi un nocumento all'industria nazionale.

⁶ **Art. 513- bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

⁷ **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474.

1.6 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)⁸

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (ad es. vendita di un bene di materiale o provenienza non conforme a quello dichiarato nell'etichetta).

Esempio: si vende ad un cliente della Società un prodotto che differisca da quello pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.

1.7 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)⁹

La norma punisce chi pone in vendita o mette comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, qualità del bene: in particolare il reato non richiede necessariamente la contraffazione del marchio o segno distintivo, essendo sufficiente una semplice imitazione del prodotto atta a trarre in inganno l'acquirente medio.

Esempio: si vende ad un cliente della Società un prodotto con segni distintivi mendaci.

1.8 Beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)¹⁰

La norma punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o utilizza industrialmente oggetti o beni

⁸ Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile [624] per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni) [518]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila).

⁹ Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [518].

¹⁰ Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

usurpando o violando altrui diritti di proprietà industriale (ad es. mediante l'utilizzo di materiale e/o progetti/disegni rubati o acquisiti in modo non lecito). La norma punisce altresì la condotta volta alla introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione di tali beni, al fine di trarne profitto.

1.9 Reati in materia di protezione del diritto d'autore: rinvio

I riferimenti normativi sono alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, Legge), art. 171, primo comma (*lettera a-bis*) e terzo comma, art. 171-*bis* e 171-*ter*: in punto si rinvia, ampiamente, a quanto esposto in argomento nella Parte Speciale n. 4 - "Reati informatici e trattamento illecito di dati, Violazione del Diritto d'Autore".

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Processi sensibili

Con riferimento ai reati descritti al paragrafo 1, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nella Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società, in relazione ai "Processi Sensibili", ed in particolare al documento Allegato n. 2 ivi citato.

3. Principi Generali di Comportamento

Nello svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nelle leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con particolare riferimento alle attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

In linea generale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- *tenere e richiedere* un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione di fornitori, clienti, partner nazionali o stranieri;
- *astenersi* dal porre in essere, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti che, in tutto o in parte, possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra esaminate o possano semplicemente agevolarne la commissione.

In particolare, in relazione ai reati contro l'industria e il commercio devono essere rispettati i seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare le *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi e di tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- porre attenzione al fatto che i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti siano sempre definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e contengano specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;

- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, adottare tutte le misure necessarie ad evitare che:
 - a) vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - b) possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.

In particolare, inoltre, nello svolgimento della normale attività lavorativa, coerentemente con i principi del Modello e del Codice Etico, è vietato porre in essere le seguenti condotte:

- in linea generale, intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di Reati contro l'Industria ed il Commercio o di Falso in materia di Marchi e Brevetti;
- concludere contratti di fornitura relativamente a merce per cui vi sia il sospetto di violazione di altrui diritti (ad es. diritti di proprietà industriale, merce di provenienza sospetta, contraffatta o imitativa di prodotti altrui);
- procedere alla contraffazione o alterazione in qualsiasi modo di brevetti, marchi o segni distintivi di terzi, ovvero farne uso senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto;
- importare, detenere, mettere in vendita o in circolazione prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione prodotti che imitino nomi, marchi o segni distintivi di terzi ed in ogni caso tali da indurre in inganno l'acquirente in merito alla qualità o provenienza del prodotto;
- porre in vendita o consegnare all'acquirente beni diversi da quelli pattuiti (ad es. sotto il profilo dell'origine, provenienza, qualità o quantità);
- fare qualsiasi utilizzo di opere dell'ingegno protette da diritto d'autore in assenza di specifica autorizzazione dell'avente diritto o del pagamento dei relativi diritti. In particolare, è vietato duplicare, riprodurre, utilizzare in qualsiasi modo o diffondere, importare, vendere, distribuire opere protette (con riferimento alla violazione del diritto d'autore si rinvia alla Parte Speciale n. 4, come sopra precisato).

In relazione ai reati in materia di marchi e brevetti, devono essere rispettati i seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare le policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi e di tutelare

- quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- prima di utilizzare qualsiasi nuovo marchio, la funzione aziendale competente deve verificare che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione da parte di terzi;
- attenersi ai principi inerenti al rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi ed alla tutela di quelli della Società;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa possibili utilizzi impropri di marchi e brevetti;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- porre attenzione al fatto che i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti siano sempre definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e contengano specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale;
- ove il marchio utilizzato sia concesso in licenza da terzi, inserire nel relativo contratto clausole che prevedano l'obbligo del terzo di comunicare eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi oggetto del contratto;
- assicurare una verifica sui materiali in entrata in modo da valutare la conformità degli stessi alla documentazione fornita.

4. Principi Operativi

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, nonché della predisposizione ed aggiornamento delle Procedure aziendali, devono essere altresì osservati i principi operativi di seguito descritti.

4.1 Premessa

Le direttive e normative di riferimento che regolano la produzione di apparecchiature per il superamento di barriere architettoniche tramite spostamento verticale e destinate a persone con capacità motoria ridotta sono archiviate presso l'ufficio di Ricerca e Sviluppo, costantemente aggiornate (es. 2006/42/CE; EN 81-40; EN 81-41).

Si precisa altresì sin d'ora che, nei paragrafi a seguire, i riferimenti a procedure e/o istruzioni operative sono effettuati con rinvio alle procedure ed

istruzioni del Sistema Qualità ISO: nell'ambito del Sistema Qualità, ciascuna procedura o istruzione individua con esattezza i soggetti coinvolti nel processo descritto con conseguente attribuzione di responsabilità.

*

Nel processo di progettazione e produzione devono essere applicati i seguenti principi operativi, con riferimento ai materiali, alle componenti di prodotto ed al prodotto finito:

- l'ufficio progettazione tramite la redazione di disegni e specifiche definisce le caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati per i prodotti finiti realizzati all'interno dello stabilimento Vimec;
- durante la progettazione di un nuovo modello di macchina l'ufficio progettazione con il supporto di consulenti verifica quali brevetti, disegni o modelli industriali sono già stati depositati in modo da evitare la violazione dell'altrui proprietà industriale. Tali verifiche sono invece discrezionali nel caso di una modifica ad una macchina esistente e non vengono effettuate durante lo sviluppo di un ordine cliente;
- le aree commerciale e marketing sono invece responsabili delle caratteristiche dei prodotti finiti acquistati e commercializzati, nonché della ricambistica;
- l'area R&D e l'area Tecnica verificano tramite l'utilizzo di contratti, dichiarazioni e/o consulenti o altri mezzi idonei che materiali, componenti di prodotti e prodotti finiti non siano contraffatti o alterino in qualsiasi modo brevetti, marchi o segni distintivi di terzi o siano comunque realizzati usurpando altrui titoli di proprietà industriale, e che non vi siano contestazioni, presunte od accertate, in materia di violazione di diritti di proprietà industriale;
- tale controllo deve essere *proceduralizzato*, in particolare curando che: *i)* sia rispettata la segregazione dei ruoli tra i vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; *ii)* sia effettuato dai soggetti competenti in maniera veritiera e corretta; *iii)* in presenza di situazioni di dubbio in merito alla violazione di altrui diritti di proprietà industriale, si proceda alla produzione di materiali, prodotti e componenti di prodotti previa effettuazione di "verifiche di anteriorità", ovvero verifiche dirette a valutare la sussistenza di rischi di violazione di diritti di proprietà industriale altrui; *iv)* sia mantenuta traccia documentale delle valutazioni e/o verifiche svolte e la relativa documentazione sia archiviata;
- le verifiche che i materiali, i prodotti e i componenti di prodotti non siano contraffatti e/o alterino in qualsiasi modo brevetti, marchi o segni distintivi di terzi e/o violino diritti di proprietà industriale devono essere svolte,

- anche mediante il ricorso a consulenti esterni, ponendo particolare attenzione a: *i)* aspetti relativi al *design* ed all'immagine degli stessi, in particolare che non vengano imitati nomi, marchi o segni distintivi di terzi ed in ogni caso non siano tali da indurre in inganno l'acquirente in merito alla qualità o provenienza del prodotto; *ii)* la previsione, nei contratti con eventuali consulenti esterni, di clausole di garanzia che garantiscano che le informazioni relative alla descrizione dei materiali, prodotti e componenti di prodotti (nonché le ulteriori informazioni richieste per legge) siano veritiere, corrette e complete;
- la produzione di componenti di prodotti e/o semilavorati avviene anche mediante il ricorso a terzi appaltatori, nel rispetto delle seguenti regole:
 - deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi appaltatori, con particolare riferimento al rispetto da parte del terzo appaltatore dei principi di cui al Codice Etico e al Modello;
 - la valutazione delle offerte e dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti responsabili del processo, avendo particolare riguardo al fatto che i prodotti e/o semilavorati non violino la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di diritti di proprietà industriale;
 - deve essere prevista contrattualmente la *garanzia* da parte del terzo appaltatore che:
 - i prodotti e/o i componenti di prodotti e/o semilavorati forniti siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente e, in particolare, che non violino la normativa in materia di diritti di proprietà industriale, non siano contraffatti e/o alterino in qualsiasi modo brevetti, marchi o segni distintivi di terzi;
 - le informazioni relative alla descrizione dei prodotti e/o componenti di prodotti e/o semilavorati (nonché le ulteriori informazioni richieste per legge) siano veritiere, corrette e complete;
 - in caso di violazione delle garanzie pattuite, devono essere contrattualmente previsti specifici obblighi di indennizzo da parte del terzo appaltatore, nonché il diritto della Società di risoluzione espressa del contratto;
 - la Direzione deve essere tempestivamente avvisata di ogni *contestazione*, sia proveniente da soggetti deputati al controllo che da fornitori, clienti od ulteriori terzi (ad es. contestazioni per violazione di brevetti, marchi, frode in commercio ecc.). Alla Direzione spetta la decisione finale sulle modalità di gestione della contestazione, dopo aver consultato il *team* di progettazione;

- l'Organismo deve essere tempestivamente avvisato di ogni procedimento penale, amministrativo o civile che interessi la Società (o le società del Gruppo) o che sia stato avviato a carico dei relativi rappresentanti legali in relazione a contestazioni su materiali, prodotti e componenti di prodotti commercializzati (es. violazione di brevetti, frode in commercio).

I prodotti dei concorrenti, che possono essere acquisiti per essere assoggettati a test e prove di verifica delle caratteristiche e/o delle effettive performance tecniche - in quanto simili a prodotti Vimec già esistenti o nuovi richiesti da clienti - non potranno essere "copiati" violando l'altrui proprietà industriale (es. brevetti): dovrà sempre essere verificata l'esistenza di altrui diritti (verifiche di anteriorità).

I processi di progettazione e produzione di Vimec devono inoltre garantire che il prodotto finale abbia esattamente le caratteristiche dichiarate al cliente e al mercato: a tal fine, nei paragrafi seguenti, verrà illustrato in sintesi il flusso di progettazione ed i relativi controlli effettuati (es. prove di laboratorio, collaudi) posti a garanzia degli aspetti prestazionali.

4.2 Prodotti nuovi e modifiche di prodotto: work flow

L'iter di progettazione per i nuovi prodotti, per la rivisitazione significativa (modifiche consistenti) di prodotti già in gamma e per le modifiche o restyling di prodotti già validati, è regolato da una specifica procedura che disciplina fasi, attività e responsabilità e che costituisce parte integrante del presente Modello (completa di diagramma di flusso). Di seguito la descrizione delle principali attività e momenti di controllo previsti.

Un nuovo prodotto nasce generalmente con una fase di generazione dell'idea con la quale un ente (Marketing, Commerciale, ma anche Progettazione, Produzione o Assistenza) formula una proposta alla Direzione Aziendale nella quale si descrivono l'idea, i bisogni che andrà a soddisfare ed i benefici per l'azienda. Se l'idea viene ritenuta promettente si passa ad un'analisi di fattibilità.

L'analisi di fattibilità è la fase nella quale vengono analizzati il mercato, i *competitors* e tutti gli *stakeholders* del progetto per capire quali siano il potenziale, il posizionamento ed i *product requirements*, per poi valutare la fattibilità complessiva del progetto in termini tecnici, economici e di tempo. Un eventuale utilizzo di uno studio di *industrial design* è da prevedere all'interno di questa fase. Al termine di questa fase è presente il cosiddetto "gate" nel quale *Product Council* stabilisce se procedere o meno con il progetto.


Se il progetto procede si passa ad una (prima) fase di progettazione concettuale. In questa fase viene condotto il primo studio (progetto) della nuova macchina, realizzato il primo prototipo, eseguiti i primi test, realizzate le prime stime di costo basate sulle scelte progettuali fatte e non solo su ipotesi. Il principale scopo del prototipo e dei test è stabilire se i *product requirements* siano soddisfatti ed in che misura (al momento, quindi, il focus non è sui materiali necessari ed attrezzature di realizzazione definitive). Al termine è prevista la riunione di *Design Review* di "gate", nella quale viene analizzato il prototipo ed i risultati dei test per verificare quale sia la rispondenza alle aspettative. Al termine della riunione il *Product Council* definisce se il progetto possa proseguire ed eventualmente quali modifiche e correzioni debbano essere apportate.

Si passa quindi alla fase di progettazione definitiva. Questa è la fase nella quale si finalizza il progetto ed il prototipo che in ultima istanza dovrà rispondere alle richieste per cui il progetto è stato lanciato. La stima dei costi diventa più attendibile e quasi certa, viene aggiornata o realizzata l'analisi dei rischi ai sensi della cosiddetta "Direttiva Macchine" e delle altre direttive e norme che ne regolamentano la vendita sul mercato, viene redatta (se necessario) l'analisi FMEA, viene aggiornato il configuratore tecnico, condotta un'analisi tempi e metodi per capire di quali attrezzature necessiterà la produzione e con quale *layout* occorra organizzare le linee produttive. Al termine è prevista una riunione di *Design* di "gate" il cui scopo è dare il benestare al nuovo prodotto per poi avviarlo in produzione.

Contemporaneamente alla fase di progettazione definitiva vengono condotte tutte le attività di programmazione commerciale necessarie al lancio sul mercato della nuova macchina. Durante questa fase vengono definite le strategie commerciali per la vendita, definiti il *pricing ed i listini*, preparati e/o aggiornati tutti documenti ed i supporti commerciali necessari alla vendita compreso il sito web ed il configuratore commerciale e definita e realizzata la formazione della forza vendite interna ed esterna.

Dopo il termine del progetto definitivo può essere richiesta la realizzazione di un lotto pilota (anche pochi pezzi) di macchine, chiamato preserie, che precede la produzione. Scopo di questa fase è testare e affinare la capacità della produzione di realizzare i nuovi prodotti che dovranno essere in tutto e per tutto definitivi. Le macchine così realizzate potranno essere avviate a *test di endurance* o *field test* se richiesto oppure essere utilizzate per una certificazione di prodotto.

Dopo la realizzazione di questo lotto (se previsto) la nuova macchina entra definitivamente nel flusso dell'ordine di Vimec ed inizia l'evasione di ordini e consegne. È in questo momento che il progetto diventa appannaggio delle "operations" (produzione).



4.3 Flusso dell'ordine

Il flusso dell'ordine, può agevolmente essere rappresentato tramite uno "schema a blocchi", usualmente utilizzato dalla Società, che rappresenta le diverse fasi del processo di evasione dell'ordine del cliente, dalla ricezione dello stesso fino alla consegna dell'impianto. Lo schema citato è considerato parte integrante e sostanziale del presente paragrafo.

4.4 Collaudo e Conformità CE

In linea generale, il processo di collaudo viene effettuato dall'installatore (terzo) che, appunto, è incaricato per conto di Vimec al montaggio ed alla messa in uso dell'impianto presso il cliente. A montaggio completato, l'installatore procede al collaudo ed alla predisposizione del certificato di collaudo, tramite compilazione di una apposita *check list* di controllo (già predisposta da Vimec) che sottoscrive.

Il certificato di collaudo, così compilato dall'installatore, viene trasmesso in Vimec, dove viene controllato nella sua correttezza e completezza, e dove, a seguire, si procede ad alimentare il sistema informatico registrando la data del collaudo e l'inizio di vigenza della garanzia. A seguito di tale alimentazione-dati il sistema informatico produce il documento di "Dichiarazione CE" che viene inoltrato da Vimec al cliente. Nel caso di installatori continuativi (Centri di Assistenza) è da precisare che il certificato di collaudo viene trasmesso in Vimec in accompagnamento alla fattura per la prestazione di montaggio: in assenza del certificato, il pagamento della fattura viene bloccato.

Nei casi di vendite il cui corrispettivo non comprenda anche l'attività di montaggio - quali, usualmente, le vendite all'estero a multinazionali o, in Italia, agli ascensoristi - oltre al montaggio anche il collaudo avviene a cura del cliente che, come sopra, trasmette il certificato di avvenuto collaudo a Vimec per avere il documento "Dichiarazione CE".

L'acquisizione del certificato di collaudo da parte dell'installatore/Centro di Assistenza o del cliente è condizione essenziale per il rilascio della dichiarazione di conformità CE da parte del produttore Vimec.

4.5 Processo produttivo: controlli e tarature

Il processo produttivo è regolato tramite apparecchiature per la misurazione dello stesso. Le attività attraverso le quali vengono tenute sotto controllo le apparecchiature per la misurazione, al fine di assicurare la conformità di quanto prodotto è regolato da una apposita procedura nella quale sono stabilite anche le responsabilità del processo.

Le apparecchiature che hanno potenziali ricadute sulla qualità del prodotto rientrano nello SMA (Sistema Metrologico Aziendale), devono presentare misurazioni riferibili a campioni nazionali ed internazionali e vengono identificate con una specifica etichetta che reca precise informazioni che sono: numero di matricola interno, data di taratura e data di scadenza. Esse richiedono una verifica o taratura periodica (o prima del loro utilizzo).

Esistono poi le cosiddette DIME (attrezzature di controllo appositamente costruite per verificare grandezze non facilmente o rapidamente misurabili in produzione) le quali vengono trattate come un qualsiasi altro strumento sotto controllo quindi targhetta identificativa e verifica periodica e scheda di registrazione dati.

Tutte le altre apparecchiature non devono essere utilizzate in attività di misura, controllo, prova o collaudo nel processo produttivo e devono essere identificate con una specifica etichetta (bollino rosso "non controllato") recante precise informazioni.

Le apparecchiature SMA possono essere fisse, dotate di una postazione, o di tipo portatile, custodite nelle proprie custodie e dislocate presso i diversi centri produttivi (secondo un elenco a disposizione, nel nostro file in excel, che serve anche da scadenziario, è presente la nota che indica dove si trova lo strumento). Esistono istruzioni per la tenuta sotto controllo delle apparecchiature e istruzioni relative alla taratura, la quale viene eseguita alla scadenza tramite appositi strumenti o mediante enti esterni, in particolare per gli strumenti da tarare all'interno esiste una procedura di verifica, mentre per quelli di taratura esterna vengono utilizzati solo a centri SIT.

Le DIME sono validate inizialmente e poi sottoposte a controlli periodici.

Le registrazioni relative al governo della strumentazione utilizzata per le misure sono raccolte in apposita documentazione, gestita ed archiviata secondo precise regole.

4.6 Manutenzioni

Le attività di manutenzione periodica su macchinari ed impianti influiscono anch'esse, pure in via indiretta, sulle caratteristiche prestazionali del prodotto: tali attività sono regolate nell'ambito di specifiche procedure, nonché scadenziate, sia per le manutenzioni interne, che per quelle effettuate da soggetti terzi (si veda, in punto, anche quanto stabilito nella Parte Speciale n. 3 "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

4.7 Descrizione del prodotto e sue caratteristiche prestazionali

Vimec produce apparecchiature destinate a persone con mobilità ridotta per il superamento di dislivelli verticali e scale e quindi per l'abbattimento di barriere architettoniche. Per famiglie di prodotto che costituiscono l'attuale portfolio sono cinque: *piattaforme elevatrici, steplift, pedane, chairlift, chairclimbers*.

Il prodotto viene identificato tramite un numero di matricola che a sua volta è associato al numero di commessa dell'impianto e quindi al cliente. Un disegno di progetto di ogni impianto è visionato e accettato dal cliente prima che la commessa proceda alla fase di progettazione esecutiva (sviluppo). Oltre alla documentazione consegnata al cliente in fase di vendita e prima dell'installazione dell'impianto i documenti che accompagnano il prodotto sono i seguenti:

- Dichiarazione di conformità CE (2006/42/CE);
- Manuale di installazione e utilizzo;
- Etichette.

Con riguardo alla Dichiarazione CE, Il documento viene emesso dalla Società in una fase successiva all'installazione dell'impianto, che viene effettuata presso il cliente. In punto si veda paragrafo 4.4.

Con riguardo al Manuale di Istruzioni, lo stesso contiene tutte le indicazioni, le immagini, gli schemi per l'installazione (uso installatore) e l'utilizzo dell'apparecchiatura (uso cliente).

La Società adotta formali procedure sia per l'emissione della Dichiarazione CE, sia per la predisposizione del Manuale d'uso.

4.8 Design, comunicazione, immagine aziendale

In relazione al design di prodotto, si premette che lo stesso è concepito come elemento "funzionale" alle caratteristiche del prodotto, non ha una valenza estetica *tout court* e deve essere inteso come momento di accompagnamento all'attività di progettazione: la forma del prodotto è funzionale all'utilizzo e distintiva del marchio Vimec.

Questa impostazione include la necessità di fare specifiche ricerche su idee, linee, disegni di altri soggetti (es. competitor) per realizzare una tabella comparativa di "features" da incrociare con quelli che sono percepiti come trend di mercato, intervistando operatori di mercati quali agenti, rivenditori, clienti finali, competitor stessi. Il fine di Vimec è, comunque, quello di elaborare in maniera unica e differenziata gli spunti del mercato, sempre in funzione dell'unicità di caratteristiche del prodotto.

In relazione alla comunicazione aziendale, la stessa è orientata per il segmento poltroncine in modo principale al consumatore finale e ai suoi famigliari. Sulle altre famiglie di prodotti la comunicazione si divide tra consumatori finali e famigliari da una parte e rivenditori, segnalatori, progettisti e prescrittori (ossia soggetti che eseguono progetti e/o ne redigono i capitolati) ed ha un contenuto tecnico più sviluppato. La comunicazione aziendale si fonda su diversi strumenti, quali:

- il catalogo commerciale;
- il sito web (sito vetrina, ricco di informazioni tecniche);
- il portale web con registrazione, ad accesso riservato, dal quale scaricare schede tecniche prodotti, schemi e bollettini tecnici
- la comunicazione attraverso strumenti on line quali Google Ads e social Networks (Facebook, LinkedIn, Instagram)
- la comunicazione offline avviene con modalità e strumenti che possano evidenziare il *brand* con la fisicità della presenza di persone e servizi Vimec sul territorio.
- espositori per ortopedie e sanitarie;
- roll-up da esporre nei centri commerciali con macchine demo di prova;
- advertising su mezzi pubblici;
- quadernoni finiture per architetti e stakeholder.

In relazione all'immagine aziendale, la stessa viene promossa anche tramite una agenzia di stampa esterna, secondo un concetto di "immagine coordinata" (es. catalogo, newsletters).

Vengono utilizzate immagini fotografiche per lo più relative a progetti realizzati per clienti e/o eventi significativi: le immagini vengono rese disponibili direttamente dal cliente e/o in base a partnership con l'ufficio stampa del cliente. E', di contro, limitatissimo l'utilizzo di immagini tramite acquisto da banche dati su internet perché scarsamente identificative per l'azienda.

L'utilizzo dei social network è, di contro, massivo in particolare per sostenere il *rebranding* attuato dall'azienda nel corso del 2019 e per cercare di attirare potenziali utenti finali nel cosiddetto funnel di vendita: lo stesso oggetto di attento monitoraggio da parte di Vimec (ufficio Marketing).

Con specifico riguardo all'applicazione del presente Modello, devono essere osservati i seguenti principi operativi:

- è vietato qualsiasi utilizzo, o diffusione con qualsiasi mezzo, anche telematico, di qualsiasi opera dell'ingegno protetta da diritti d'autore, senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto o del pagamento dei relativi diritti (es. SIAE);
- ogni rapporto con agenzie o diversi fornitori di servizi connessi ad immagine e campagne pubblicitarie deve essere formalizzato mediante contratto, integrato con specifiche clausole di garanzia volte a tutelare la Società contro la violazione di altrui diritti d'autore;
- il sito web attraverso il quale possa essere messo a disposizione degli utenti materiale eventualmente protetto da diritto d'autore deve subordinare il relativo download alla previa assunzione, da parte dell'utente, dei seguenti obblighi: i) utilizzo del materiale unicamente per finalità connesse allo svolgimento dell'attività di promozione commerciale; ii) conservazione del materiale unicamente per il tempo indicato; iii) tenere la Società manlevata ed indenne da ogni danno, spesa, onere derivante da un utilizzo del materiale in violazione degli altrui diritti d'autore;
- qualsiasi *dealer* che richieda materiale Vimec per la pubblicazione su WEB, prima di pubblicarlo è tenuto da accordo sottoscritto in precedenza a dare evidenza a Vimec di quanto andrà a pubblicare;
- devono essere sempre rispettate le disposizioni in materia di Protezione Dati Personali (es. utilizzo di materiale promozionale e commerciale, utilizzo di social network);
- il processo di creazione dei cataloghi deve essere oggetto di un procedura scritta ed effettuato dai soggetti competenti in maniera corretta, veritiera

- e completa, avendo particolare riguardo a: i) la descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, che deve essere conforme alla vigente normativa e tale da non indurre in errore la clientela; ii) gli aspetti di immagine del prodotto, e cioè che i prodotti non imitino segni distintivi di terzi ed in ogni caso siano tali da indurre in inganno l'acquirente in merito alle caratteristiche o provenienza del prodotto;
- l'Organismo deve essere tempestivamente avvisato di ogni eventuale procedimento penale, amministrativo o civile che interessi la Società (o le società del Gruppo) o che sia stato avviato a carico dei relativi rappresentanti legali in relazione a contestazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti commercializzati (es. violazione di brevetti, frode in commercio) o alla violazione di diritti altrui (es. fotografie).

4.9 Produzione "private label"

I processi sopra descritti sono svolti, in tutto o in parte, anche nell'ambito della gestione del rapporto contrattuale con clienti c.d. *Private Label*, ovvero clienti titolari di marchio notorio che commissionano la creazione e/o produzione di impianti alla Società.

Nella gestione di tali rapporti e nello svolgimento delle relative attività creative e produttive i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi operativi:

- i rapporti contrattuali regolamentati per iscritto ed integrati con la clausola di salvaguardia di cui all'Allegato n. 3;
- i contratti con i clienti devono essere integrati con una specifica clausola contrattuale che garantisca che tutta la documentazione fornita per la realizzazione dei prodotti (ad es. marchi, segni distintivi, etichette, grafica, packaging, formule) rientra nella legittima titolarità del cliente stesso, non è contraffatta e non viola altrui diritti di proprietà industriale;
- devono essere osservati, nella misura in cui risultino compatibili con il rapporto contrattuale in essere con il cliente, i principi operativi di cui ai paragrafi precedenti.

4.9 Erogazione pasti (mensa aziendale)

In relazione alla presenza di una mensa aziendale o, comunque, di un servizio di erogazione pasti, pure essendo il servizio esternalizzato, si ritiene comunque necessario adottare le opportune cautele tenuto conto che il fornitore

potrebbe incorrere nei reati di cui agli articoli 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)¹¹ e 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)¹².

Nei confronti del fornitore del servizio-mensa dovranno essere attuate tutte le attività di verifica, sia preventiva (affidamento del servizio), che in corso di servizio (esecuzione del servizio) previste per i fornitori nelle altre sezioni di Parte Speciale del presente Modello (compresa l'Introduzione), opportunamente adattate al caso di specie. A titolo d'esempio, analogamente ai fornitori in ambito ambientale, dovrà essere verificata l'esistenza delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività ed il rispetto delle normative o standard peculiari (es. HACCP).

Il fornitore, inoltre, dovrà espressamente garantire nel contratto che nell'erogazione del servizio procederà ai dovuti controlli di verifica della genuinità dei prodotti nonché di contrasto alla contraffazione/alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti utilizzati (contrasto ai reati sopra citati).

5. Formazione

Deve essere predisposta una periodica attività di formazione dei Destinatari, finalizzata:

- ad evidenziare le problematiche sottese ai Reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale del Modello, attraverso l'individuazione e l'esplicazione delle relative fattispecie delittuose;
- a responsabilizzare i Dipendenti che abbiano dei ruoli nell'ambito di processi/attività a rischio.

¹¹ **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

¹² **Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474 bis, 474 ter, secondo comma e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dal primo e secondo comma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto già evidenziato nella presente Sezione di Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 10.

La Direzione fornisce tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali contestazioni e/o contenziosi nelle materie rilevanti per la presente Parte Speciale.

7. Documentazione

Si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 11.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello le procedure aziendali e le istruzioni operative che danno attuazione ai principi e alle misure di cui alla presente Parte Speciale. Le procedure aziendali e le istruzioni operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale sono costantemente aggiornate, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica/aggiornamento del Modello stesso.